

CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA n. 223/2012

La sentenza 08.10.2012 n. 223 della Corte Costituzionale offre molteplici spunti di riflessione non solo sulle specifiche disposizione oggetto della pronuncia, bensì, più in generale, sulla legislazione dell'“emergenza” che ormai da lungo tempo falchia il trattamento economico dei pubblici dipendenti.

..***

1. Trattenute sulla quota di retribuzione eccedente € 90.000,00.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.07.2010, n. 122, laddove dispone che a decorrere dallo 01.01.2011 sino al 31.12.2013 “*i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo (90.000 euro, ndr.) fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro*”.

Più nello specifico, il Giudice delle leggi ha rilevato che, di là della formale qualificazione legislativa del prelievo come “riduzione” del trattamento economico, la disposizione in esame introduce, di fatto, un'imposta speciale gravante **esclusivamente sui redditi di lavoro dei pubblici dipendenti** e, quindi, si pone in evidente contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, violando “*il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante*”.

Infatti, è palese che la disposizione in esame stabilisce, in via autoritativa e coattiva, una decurtazione patrimoniale senza che rilevi la volontà del soggetto che la subisce.

In secondo luogo, le risorse rese disponibili da tale prelievo forzoso sono acquisite al bilancio dello Stato, senza alcuna distinzione tra i dipendenti pubblici statali e non statali. Ciò esclude in radice che il prelievo integri una nuova disciplina del rapporto di lavoro, poiché esso non è a favore degli enti pubblici non statali (territoriali o no), nella loro qualità di datori di lavoro, come invece dovrebbe avvenire se si trattasse effettivamente di una riduzione del trattamento economico del pubblico dipendente. Viceversa, le amministrazioni non statali agiscono come “*sostituti d'imposta*” per le imposte sui redditi, trattenendo gli importi indicati dalla norma in esame (come “*ritenute alla fonte*”) e provvedendo al loro “*versamento diretto*” all'erario.

COORDINAMENTO SERVIZI ANAAO ASSOMED

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail: servizi@anaao.it

Peraltro, il collegamento del prelievo alla pubblica spesa, è reso palese dalla stessa *ratio* della norma, che, per espressa ammissione del legislatore, è volta a consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, del pareggio di bilancio.

La natura tributaria della “riduzione” traspare poi dalla permanenza degli obblighi previdenziali, che continuavano a sussistere anche sulla quota di retribuzione decurtata. Viceversa, se il prelievo avesse effettivamente costituito una riduzione (peraltro unilaterale per effetto di legge) del trattamento economico del dipendente, sulla quota di retribuzione decurtata non avrebbe dovuto sussistere alcun obbligo previdenziale.

In questo quadro, la Corte Costituzionale conclude che la disposizione impugnata presenta tutti gli elementi caratteristici del prelievo tributario come delineati dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale: *“la doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, nonché il collegamento di tale prestazione con la pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005)”*.

Tuttavia, tale imposta speciale è ingiustificatamente limitata ai soli dipendenti pubblici, con il corollario che la violazione dei parametri costituzionali risiede *“nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi”* e più specificamente nella *“irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo”*, vale a dire imposto sulla generalità dei cittadini”.

Conclude quindi la Corte Costituzionale che *“il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio”*.

Pertanto, i pubblici dipendenti, che hanno subito tale riduzione del trattamento economico per effetto della disposizione dichiarata incostituzionale, possono richiederne la restituzione mediante apposita lettera di diffida e costituzione in mora (che si allega – ALLEGATO n. 1).

..***

2. Trattenute sulla quota di pensione eccedente €. 90.000,00.

Le stesse argomentazioni che hanno indotto la Corte Costituzionale a dichiarare l'illegittimità dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 risultano applicabili alle trat-

COORDINAMENTO SERVIZI ANAAO ASSOMED

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail: servizi@anaao.it

tenute effettuate sulle pensioni superiori a 90.000,00 euro lordi annui per effetto della previsione di cui all'art. 18, comma 22 bis, del 6 luglio 2011 n. 98.

Quest'ultima disposizione prevede un contributo pari al 5% sulla parte della pensione lorda annua eccedente i 90.000,00 euro fino a 150.000,00 euro, soglia oltre cui la trattenuta aumenta al 10%.

Anche in questo caso, la trattenuta in esame integra tutti gli elementi caratteristici del prelievo tributario – trattandosi di una imposizione coattiva, diretta a consentire il pareggio di bilancio – che si pone in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Sebbene la trattenuta in esame gravi sulla generalità dei pensionati, ivi compresi i professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionali, infatti, essa comporta comunque una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi, prevedendo un prelievo fiscale maggiore, e quindi un trattamento peggiore, per i pensionati rispetto alla generalità dei cittadini. Ne consegue – utilizzando le stesse espressioni utilizzate dalla Corte Costituzionale nella pronuncia sopra citata – l'irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pensionati.

Pertanto, la pronuncia della Corte Costituzionale non intacca la disposizione legislativa che impone la trattenuta sui pensionati, sicché è necessario instaurare specifiche azioni giudiziarie per ottenere il rimborso.

..***

3. Trattenuta del 2,5% sul T.f.r. dei pubblici dipendenti.

Sempre nella stessa pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 laddove non esclude l'applicazione del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione (operato titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita dalle Amministrazioni ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973) a partire dallo 01.01.2011, data di entrata in vigore dell'art. 12, comma 10, del citato d.l. n. 78 del 2010.

Quest'ultima disposizione ha esteso ai pubblici dipendenti il regime di cui all'art. 2120 cod. civ., prevedendo che *“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è*

COORDINAMENTO SERVIZI ANAAO ASSOMED

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail: servizi@anaao.it

già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.

In sintesi, la disposizione in esame prevede, a partire dallo 01.01.2011, un accantonamento del 6,91% sull'intera retribuzione dei pubblici dipendenti ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.

Tuttavia, tale accantonamento si è andato ad aggiungere a quello previsto dall'art. 37 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1032, il quale imponeva invece al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull'80% della retribuzione (“*ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva*”; la base contributiva è fissata dall'art. 38 del D.P.R. dello stesso Decreto nell'80% “*dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo*”).

A partire dallo 01.01.2011, quindi, le Amministrazioni hanno applicato entrambe le previsioni citate cumulando la nuova trattenuta del 6,91% sull'intera retribuzione con la vecchia trattenuta del 2,50% sull'80% dei redditi del dipendente.

Secondo la Corte Costituzionale, tale regime di cumulo delle trattenute, che sfavorisce il dipendente pubblico rispetto ai lavoratori privati, per i quali la legge prevede una trattenuta esclusivamente a carico del datore di lavoro e di importo più elevato, “*determina un ingiustificato trattamento deteriore*” dei primi rispetto ai secondi in violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Di fatto, quindi, la pronuncia della Corte Costituzionale **ha comunque l'effetto di determinare, a far data dallo 01.01.2012, l'illegittimità della trattenuta del 2,50% operata dalle Amministrazioni a carico dei pubblici dipendenti.**

Vanno quindi rinnovate le diffide ad interrompere la trattenuta a carico dei lavoratori (Allegato n. 2)

Avv. Francesco Maria Mantovani

Consulente legale AnaaO-Assomed

ALLEGATO n. 1

[data e luogo]

Lettera raccomandata A.R.

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Spett.le
Azienda sanitaria [di appartenenza].

Loro sedi.

Il sottoscritto, _____, C.F. _____, nato a _____, in data _____, dipendente in servizio presso l'intestato Ente sanitario, richiede il rimborso delle trattenute operate sulla retribuzione del personale dipendente ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.07.2010, n. 122.

Come noto, con la sentenza n. 223 del 2012, la Corte Costituzionale ha accertato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, che si pone in evidente contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, violando "il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante".

La citata pronuncia ha portata retroattiva rispetto alle decurtazioni effettuate sul trattamento economico dei dipendenti, non essendo ancora decorsi i termini prescrizionali inerenti ai sottostanti rapporti obbligatori.

Pertanto, si diffidano formalmente le S.V. a restituire gli importi sino ad oggi trattenuti, nonché ad effettuare ulteriori trattenute.

La presente vale quale formale atto di costituzione in mora a tutti i fini di legge.

Distinti saluti.

Firma autografa del dipendente

COORDINAMENTO SERVIZI ANAAO ASSOMED

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail: servizi@anaao.it

ALLEGATO n. 2

[Luogo e data]

Lettera raccomandata a.r.

Spett.le
Azienda sanitaria [*di appartenenza*],
in persona del legale rappresentate pro tempore.

Spett.le
INPS,
Via Ciro il Grande n. 21,
00144 – Roma.

Il sottoscritto, _____, C.F. _____, nato a _____, in data _____, dipendente in servizio presso l'intestato Ente sanitario, rileva l'assoluta illegittimità della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, operata successivamente al 1.01.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di trattamento di fine servizio, di cui all'art. 12, comma 10, ("Interventi in materia previdenziale") del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122.

La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 laddove prevede l'applicazione del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione (operato titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita dalle Amministrazioni ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973) a partire dallo 01.01.2011.

Secondo la Corte Costituzionale, tale trattenuta sfavorisce il dipendente pubblico rispetto ai lavoratori privati, per i quali la legge prevede una trattenuta esclusivamente a carico del datore di lavoro e di importo più elevato, "*determina(ndo) un ingiustificato trattamento deteriore*" dei primi rispetto ai secondi in violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Pertanto, a partire dal 1.01.2011 codesta Amministrazione non ha avuto più titolo ad effettuare una ritenuta del 2,50% sull'80% sulla retribuzione del sottoscritto.

In questo quadro, si diffida formalmente codesta Amministrazione a cessare la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione. Si intima altresì all'INPS di restituire gli importi trattenuti a tale illegittimo titolo a partire dal 1.01.2011, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data di ciascun prelievo.

COORDINAMENTO SERVIZI ANAAO ASSOMED

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail: servizi@anaao.it

La presente vale quale formale atto di costituzione in mora ed interruttivo della prescrizione.

Distinti saluti

Firma autografa del dipendente